



Autosufficienza delle difese in Cassazione? la Corte conferma ed insiste: obbligo di riassunto o trascrizione dei precedenti atti difensivi.

Il Principio di Autosufficienza deve essere inteso come un contributo in termini di efficienza ed efficacia del sistema giustizia rispetto alle istanze della difesa, oppure come una barriera formale rispetto a quella medesima difesa sostanziale?

Era il 17 dicembre del 2015 quando venne sottoscritto il *Protocollo Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria* (nella stessa data, si sottoscrisse anche quello in materia penale).

Nelle note, in calce alle 4 pagine del protocollo, si leggeva in bell'evidenza:

Il principio di autosufficienza

Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

- 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
- 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del *luogo* (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;
- 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il *tempo* (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la *fase* (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
- 4) siano *allegati* al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

L'indicazione fu accolta con un certo sollievo dalla platea dei cassazionisti. Fu a tutti evidente che l'esigenza di far chiarezza sul problema dell'autosufficienza era cosa da prendere definitivamente di petto, tanto per la magistratura quanto per l'avvocatura. Ed il protocollo, lo si deve riconoscere, fu un primo timido tentativo di approcciare la difficoltà.



Da allora, sul principio di che trattasi sono stati scritti fiumi di approfondimenti e di puntuali decisioni. Queste ultime hanno terribilmente inciso sulla difesa, precludendo l'accesso della sostanza processuale alla fase decisionale, a fronte di una formale violazione del principio. Come è stato autorevolmente scritto, viene compresso il diritto di difesa tanto da farlo assomigliare “sempre di più a un vuoto simulacro”.

Anche successivamente, linee guida e prassi hanno tentato la via di un modello condiviso tra magistrati e avvocati, quasi a voler mitigare l'effetto di quella che viene sentita, a torto o a ragione, una odiosa (diciamolo apertamente) trappola per i difensori. Da quel fine 2015 sono stati sottoscritti due ulteriori protocolli:

- 1) quello sull'applicazione del nuovo rito civile a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 168/2016,
- 2) quello tra il CSM e il CNF sulla redazione degli atti e dei provvedimenti nel giudizio di appello.

L'attenzione delle “raccomandazioni” (all'interno del quale incasellare le redazioni in parola) si sono spinte sino a ricomprendere nuovi concetti. Lo stesso protocollo Cassazione/CNF richiamava infatti i principi di **specificità**, **chiarezza**, **sinteticità** e **concentrazione** (quello della sinteticità degli atti, lo rammentiamo, è anche concetto legislativo relativamente a quelli veicolandi tramite la piattaforma del PCT e del PAT), tanto che nel 2017, una decisione del Supremo Collegio fece scalpore statuendo che il difensore aveva “ecceduto nel riportare, in modo quasi meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, sia pure con narrazione propria, senza alcuna necessità. In tal modo, infatti, non è soddisfatto il requisito della esposizione sommaria di cui all'articolo 366 comma 1 n. 3 del Cpc” (Cass. Civ., Sez. III, 31.07.2017, S. n. 18962). Insomma, le 50 e passa pagine dell'esposizione del fatto, pur centrando l'obiettivo sancito dal principio di autosufficienza, avevano tediato eccessivamente chi tale fatto doveva leggere per dovere d'ufficio.

Ebbene, è di poche settimana fa l'ennesima conferma della strada da lungo tempo percorsa dalla Cassazione sull'autosufficienza del ricorso: *“La questione è dedotta in violazione del principio di autosufficienza codificato dal citato art. 366 c.p.c., n. 6, poiché parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dell'atto di opposizione e della successiva memoria autorizzata relativamente al profilo della eccezione ed allegare o comunque trascrivere, il contenuto dei numerosi documenti menzionati a pagina 12 del ricorso e non limitarsi a ‘richiamare in proposito il contenuto degli scritti difensivi in cui si argomenta’.*



Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di 'indicarli in modo specifico' nel ricorso, a pena d'inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). 'Indicarli in modo specifico' vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: 1) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; 2) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione [...]. Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto parzialmente solo il terzo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei due scritti difensivi iniziali (opposizione e memoria autorizzata) e la documentazione menzionata a pagina 12 e 13 del ricorso; né indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di opposizione, memorie, ordinanze di esibizione, ecc.) gli atti siano stati prodotti, limitandosi a individuare il numero dell'allegato del fascicolo di parte opposta o di parte ricorrente, poi richiamato nella parte finale del ricorso per cassazione. Ciò non consente a questa Corte di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d'Appello" (Cass. Civ., Sez. III, 06.07.2020, O. n. 13861).

La tendenza appare davvero conclamata nella giurisprudenza di legittimità e, d'altronde, pare che anche in altri settori dell'ordinamento essa abbia trovato espressione compiuta. Mi riferisco, evidentemente, alla giustizia amministrativa. Occorre davvero, ora, affrontare il problema anche perché tra poche settimane avremo a che fare con il deposito telematico degli atti in Cassazione. Quel Processo Telematico che, nel tra il molto bene di cui è portatore, ha anche la nota negativa di limitare notevolmente la forma espositiva, che deve essere davvero razionale e innovativa (ma anche autosufficiente, specifica, chiara, sintetica e concentrata) per arrivare all'occhio, alla mente del lettore: il giudice... dietro allo schermo.

Con una amara conclusione: ché decisioni, protocolli e simili sembrano costituire veri e propri interventi al di fuori dell'ambito legislativo con un effetto "miracoloso" sulle criticità che affliggono la giustizia, a cominciare da un terribile arretrato. Con buona pace dei seri -possibilmente chiari ed anche sintetici- interventi strutturali che tutti auspichiamo.

Roma, 10.10.2020

Avv. Andrea Pontecorvo
Foro di Roma